

**Roma, 25/02/2005**

*Direzione Regionale del Lazio*

*FISCALITA GENERALE*

HUMUS ONLUS ASS.NE  
CULTURALE  
VIA T.DA CELANO,25  
00179,ROMA (RM)

Prot. n. 913-15646/2005

***OGGETTO: Interpello 913-530/2004-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.  
ASSOCIAZIONE CULTURALE HUMUS ONLUS  
Codice Fiscale 96299370583  
Fax n. 06789279  
e-mail CAFFARELLA@ROMACIVICA.NET  
Istanza presentata il 22/11/2004 n.prot. 913-102887/2004***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'associazione istante è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta all'anagrafe unica delle Onlus.

La stessa ha partecipato ad un bando pubblico, indetto dal IX Municipio di Roma, per l'organizzazione nel parco della Caffarella della manifestazione "Festa dell'Aria" per la cui realizzazione il Municipio aveva stanziato l'importo di euro 3.000,00 iva inclusa.

L'Associazione, vinto il bando, ha organizzato e svolto la festa e successivamente ha richiesto al Comune di Roma il corrispettivo stanziato emettendo ricevuta di pagamento di euro 3.000,00 senza iva.

La Ragioneria Generale del Comune di Roma non ha provveduto ad effettuare il

pagamento richiedendo all'ente la fattura con iva al 20%.

L'associazione istante ritiene che l'importo stanziato sia esente iva in quanto la prestazione, rientrando nell'attività istituzionale, non è commerciale non essendo compresa tra le attività indicate nell'art. 2195 c.c.

Aggiunge l'istante che la prestazione è resa senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (art. 143 D.Lgs 344/2003) e che comunque la prestazione persegue esclusive finalità sociali come previsto dagli artt. 10, comma 4 e 12 comma 1, del D.Lgs 460/1997.

La Onlus istante sostiene, infine, che il campo di applicazione dell'IVA è definito all'art. 1 del DPR. 633/72 e riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nell'esercizio di impresa ragione per cui la prestazione sarebbe fuori della portata della previsione normativa.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'associazione interpellante ritiene di trasmettere nuovamente la ricevuta di euro 3.000,00, senza iva, nonostante parere contrario del Comune di Roma.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Le Onlus sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale e si identificano dall'attività istituzionalmente svolta e dalle particolari finalità di solidarietà sociale perseguite.

L'art. 10, comma 1, del D.Lgs del 4 dicembre 1997 n. 460 stabilisce che le Onlus devono svolgere la loro attività solo in alcuni settori particolari e devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con obblighi e divieti previsti dalla norma ed espressamente menzionati nello statuto.

Le Onlus possono svolgere altre attività (art. 10, comma 5), senza perseguire finalità di solidarietà sociale, purché direttamente connesse nell'ambito della propria attività istituzionale a condizione che le attività connesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

L'istante, iscritta nell'anagrafe unica delle Onlus dell'ex Ministero delle Finanze, svolge la propria attività nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 (art. 10 - comma 1.a n.7) con particolare riguardo al parco della Caffarella, parco Appia Antica e zone limitrofe.

Detta attività è considerata comunque inerente a finalità di solidarietà sociale ai sensi del comma 4 dell'art. 10 a prescindere dalle condizioni previste dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

La manifestazione denominata "Festa dell'Aria" rientra nel rispetto dell'attività istituzionale dell'ente poiché si è svolta nel parco della Caffarella con l'intento di tutelare e valorizzare tale bene nell'interesse della collettività, di conseguenza l'attività svolta non rileva ai fini delle imposte dirette ai sensi dell'art. 111 ter del TUIR n. 917/86 introdotto dall'art. 12 del D.Lgs n.460 citato.

Per quanto concerne, invece, l'imposta sul valore aggiunto, nonostante le modifiche apportate per le Onlus nel D.P.R. 633/72 agli artt. 3,10 e 19 ter dall'art. 14 del D.Lgs n.460, l'attività in esame non rientra nelle disposizioni normative richiamate.

L'operazione, pertanto, deve assumersi quale obbligazione di "facere" della Onlus nei confronti del Comune verso pagamento del corrispettivo da parte di questo ultimo.

La prestazione, quindi, rientra nel campo di applicazione dell'iva, da assoggettare all'aliquota ordinaria del 20%, per il combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 4, del DPR. 633/72.

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
**Orlando De Mutiis**